



# REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DELL'ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA – ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO





**INDICE**

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI .....	3
1. <b>AMBITO OGGETTIVO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO</b> .....	3
2. <b>ESERCIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO</b> .....	3
TITOLO II – IL SISTEMA DEI BILANCI .....	3
3. <b>I PRINCIPI DEI BILANCI</b> .....	3
4. <b>I DOCUMENTI CONTABILI E DI SINTESI DEL COMITATO NAZIONALE</b> .....	4
5. <b>I DOCUMENTI CONTABILI DEI COMITATI C.R.I.</b> .....	5
TITOLO III – GLI ORGANI DI REVISIONE E CONTROLLO .....	6
6. <b>IL REVISORE DEI CONTI E L'ORGANO DI CONTROLLO</b> .....	6
TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI .....	6
7. <b>ENTRATA IN VIGORE E RINVIO</b> .....	6



## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **1. AMBITO OGGETTIVO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO**

- 1.1 Il presente Regolamento, previsto dall'articolo 42.2 dello Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana (di seguito anche "Associazione") in armonia con il quadro legislativo e regolamentare vigente, racchiude un insieme organico di regole preordinate alla retta amministrazione economico-finanziaria della Croce Rossa Italiana ("Comitati CRI"), a tutti i livelli, al fine di garantire nell'ambito della Rete associativa nazionale CRI una corretta rilevazione dei fatti gestionali che comportano entrate (ricavi e proventi) e uscite (costi ed oneri) per il bilancio, nonché una veritiera misurazione dei risultati finanziari ed economici della gestione anche con riferimento agli aspetti riguardanti il patrimonio.
- 1.2 Le fonti normative di riferimento per la gestione dell'attività contabile e per la redazione dei bilanci, considerata la particolarità dell'Associazione, afferiscono ai seguenti corpi normativi:
- a) normativa privatistica, contenuta nel codice civile e applicabile in quanto compatibile agli enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
  - b) schemi e modelli di bilancio previsti dal Codice del Terzo settore (art. 13, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117);
  - c) assoggettamento dell'Associazione al processo di armonizzazione dei documenti contabili al bilancio dello Stato ai sensi della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
- 1.3 Per i documenti contabili del Comitato Nazionale, ivi inclusi i documenti di sintesi dei Comitati Regionali e della Province autonome privi di autonomia giuridica, il Regolamento in oggetto è integrato con il *Regolamento di contabilità dell'Associazione della Croce Rossa Italiana*, approvato ai sensi dell'art. 45.3 dello Statuto CRI.

### **2. ESERCIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO**

- 2.1 L'esercizio economico e finanziario inizia l'1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

## **TITOLO II – IL SISTEMA DEI BILANCI**

### **3. I PRINCIPI DEI BILANCI**

- 3.1 I bilanci della Croce Rossa si conformano ai principi generali della veridicità, integrità, unità, universalità e dell'equilibrio finanziario, economico e patrimoniale.
- 3.2 Non è consentita alcuna gestione di fondi al di fuori del bilancio.
- 3.3 In coerenza con il principio di unità dei bilanci, la realizzazione delle spese si svolge nei limiti degli stanziamenti economici di previsione.
- 3.4 I principi esposti di seguito, in mancanza di ulteriori previsioni normative, possono essere considerati un riferimento tecnico-contabile integrativo, utile per fornire una



rappresentazione veritiera e corretta della posizione patrimoniale-finanziaria e dell'andamento gestionale, coerentemente con le previsioni statutarie in tema di approvazione del rendiconto di esercizio, allineate alle più evolute *best practice* esistenti a livello nazionale e internazionale allo scopo di attuare il principio di trasparenza e di verifica delle procedure di governo.

#### **4. I DOCUMENTI CONTABILI E DI SINTESI DEL COMITATO NAZIONALE**

- 4.1 I documenti contabili e di sintesi a livello nazionale, derivanti dalla gestione contabile e finanziaria, sono i seguenti:
- a. bilancio preventivo;
  - b. bilancio di esercizio;
  - c. rendiconto aggregato.
- 4.2 Il bilancio preventivo (o di previsione) è riclassificato secondo il sistema SIOPE di cui al decreto del Ministero dell'Economia 27 marzo 2013 e comunque dalla normativa ministeriale che regola criteri e modalità di predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica. Tale riclassificazione interessa sia il *budget* inerente finanziamenti pubblici sia il *budget* inerente finanziamenti di natura privata.
- 4.3 Il bilancio preventivo espone i dati economici previsionali della gestione e degli investimenti relativi all'esercizio successivo rispetto a quello di adozione, secondo la seguente articolazione:
- a. il *budget* economico annuale, adottato tenendo conto delle esigenze delle Unità organizzative riconducibili all'articolazione centrale e a quella decretata e tradotte in proposte di *budget*;
  - b. la relazione illustrativa delle voci riportate nel documento ed i criteri della sua elaborazione;
  - c. il prospetto concernente le previsioni di spesa complessiva del finanziamento pubblico, definito secondo il formato di cui all'allegato 2 del D.M. 27 marzo 2013;
  - d. la relazione del Collegio dei Revisori dei conti, non vincolante;
  - e. il programma annuale di attività
  - f. il piano annuale degli investimenti che definisce e descrive le iniziative di ampliamento patrimoniale, ne quantifica gli oneri e ne individua le relative fonti di finanziamento a copertura;
  - g. l'importo massimo stanziato a favore del Fondo per la protezione e lo sviluppo dei Comitati Territoriali.
- 4.4 Il bilancio d'esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale che espone i proventi e gli oneri dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie dell'ente.
- 4.5 Corredano il bilancio d'esercizio:
- a. il rendiconto finanziario, relativo al finanziamento pubblico, predisposto conformemente ai principi contabili nazionali formulati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC n. 10);
  - b. il conto consuntivo in termini di cassa secondo la codifica SIOPE, relativo al



finanziamento pubblico, redatto secondo il formato di cui all'allegato 2 del D.M. 27 marzo 2013;

- c. la relazione del Revisore o società di revisione, in conformità alle previsioni statutarie;
- d. il bilancio sociale, contenente il quadro di sintesi delle attività di interesse generale esercitata nel corso dell'anno dall'Associazione, con evidenza delle azioni realizzate e delle relazioni intrattenute con i diversi *stakeholders*, al fine di tracciare l'impatto sociale della Rete associativa nazionale CRI. Il bilancio sociale è redatto con cadenza annuale secondo il modello tracciato nelle Linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 4 luglio 2019 e successive modifiche integrative.

4.6 Il rendiconto aggregato, tenuto conto del Principio Fondamentale di Unità di cui all'articolo 1.3 dello Statuto, rappresenta la consistenza patrimoniale e finanziaria della Croce Rossa Italiana comprensiva di tutti i livelli territoriali ed espone il risultato economico alla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce, al fine di misurare l'impatto economico della Rete associativa nazionale CRI.

4.7 Il rendiconto aggregato è predisposto dal Segretario Generale e sottoposto al Consiglio Direttivo Nazionale, che ne prende ~~atte~~ visione entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento. Il rendiconto aggregato viene redatto a livello nazionale sulla base dei rendiconti aggregati regionali trasmessi dai Segretari Regionali. Gli aggregati regionali, a sua volta, vengono redatti sulla base dei bilanci d'esercizio approvati dai Comitati C.R.I. costituiti in regione, e trasmessi secondo la procedura definita a livello nazionale (Piano dei conti) entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento.

4.8 Per gli aspetti di dettaglio circa documenti di cui ai commi precedenti, si rinvia al *Regolamento di contabilità dell'Associazione della Croce Rossa Italiana*.

## **5. I DOCUMENTI CONTABILI DEI COMITATI C.R.I.**

5.1 I Comitati CRI, ivi inclusi i Comitati Regionali e delle Province autonome che godono di un regime di autonomia ai sensi dell'art. 26.3 dello Statuto CRI, entro il 10 Luglio di ogni anno, trasmettono al Comitato Regionale di riferimento i seguenti documenti contabili:

- a. bilancio preventivo nella versione approvata entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
- b. bilancio d'esercizio approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale riferito all'anno precedente e comunque non oltre il 30 giugno ai sensi dell'art. 2364, comma 2, c.c.

5.2 La rilevazione dei fatti contabili e di gestione viene effettuata tramite l'utilizzo del Piano dei conti approvato a livello nazionale, al fine di omogeneizzare i dati economico-patrimoniali all'interno della Rete associativa nazionale CRI.

5.3 La rappresentazione dei dati di bilancio avviene in conformità agli schemi di bilancio approvati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 117/2017 e contenuti nel d.m. 5 marzo 2020.

5.4 In fase di verifica propedeutica alla chiusura di bilancio i Comitati CRI sono tenuti al controllo di reciprocità rispetto alle poste di credito e di debito nei confronti del Comitato Nazionale e degli altri Comitati facenti parte della Rete associativa nazionale, attraverso il meccanismo della circolarizzazione.



- 5.5 In applicazione dell'articolo 42.2 dello Statuto, ogni Comitato C.R.I. deve destinare:
- un'aliquota alle operazioni di emergenza;
  - un'aliquota alla cooperazione internazionale;
  - un'aliquota alla formazione dei propri Soci;
  - un'eventuale aliquota al sovvenzionamento del Comitato Regionale a fronte di funzioni e servizi prestati verso i Comitati C.R.I.

### **TITOLO III – GLI ORGANI DI REVISIONE E CONTROLLO**

#### **6. IL REVISORE DEI CONTI E L'ORGANO DI CONTROLLO**

- 6.1 Tutti Comitati C.R.I., indipendentemente da requisiti economici e/o dimensionali, sono sempre obbligati a nominare un revisore dei conti o un organo esterno di certificazione del bilancio ai sensi dell'art. 26 dello Statuto-tipo dei Comitati CRI. Ad analogo obbligo sono sottoposti i Comitati Regionali e delle Province autonome dotati di propria autonomia giuridica.
- 6.2 La procedura di nomina del revisore dei conti è prevista dall'art. 22.2, lett. c) dello Statuto CRI e le funzioni sono quelle previste dall'art. 31 del d.lgs. n. 117/2017.
- 6.3 Il revisore dei conti dura in carica tre anni e può essere riconfermato una sola volta.
- 6.4 I Comitati CRI in possesso dei requisiti di cui all'art. 30, comma 2, del d.lgs. n. 117/2017 sono tenuti a nominare, in aggiunta al revisore, l'organo di controllo.
- 6.5 Nel caso di cui al comma precedente, la procedura è la prevista dall'art. 27.2 dello Statuto-tipo e le funzioni sono quelle previste dall'art. 30 del d.lgs. n. 117/2017.

### **TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **7. ENTRATA IN VIGORE E RINVIO**

- 7.1 Il presente Regolamento entra in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione della delibera di approvazione dell'Assemblea Nazionale.
- 7.2 Per quanto eventualmente non previsto nel presente Regolamento, si rinvia allo Statuto CRI vigente, alle disposizioni contenute nel Codice del Terzo settore, nel codice civile e nella normativa anche regolamentare vigente.

**TAVOLA DELLE REVISIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

<i>N.</i>	<i>Data della delibera dell'Assemblea Nazionale</i>	
0	21 gennaio 2017	<i>Approvazione</i>
1	30 novembre 2019	<i>Prima revisione</i>
2	18 dicembre 2021	<i>Seconda revisione</i>
3	=====	<i>Terza revisione</i>
4	=====	<i>Quarta revisione</i>
5	=====	<i>Quinta revisione</i>